



CITTA' DI TORINO

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
Settore Bandi e Assegnazioni



BANDO DI CONCORSO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 DELLA LEGGE 431/98) RIFERITO ALL'ANNO 2010

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

A tutti i residenti in Torino alla data del **5 gennaio 2012** in possesso dei requisiti più avanti descritti che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto sostenuto per l'alloggio di residenza nell'anno 2010.

CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato a proprio nome relativo all'anno 2010 con reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di euro 11.996,40 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20% ed appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:

- titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti e assimilati;
- soggetti appartenenti a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%;
- lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell'anno 2010.

I redditi da considerare sono quelli complessivi, percepiti nell'anno 2010 (dichiarazione 2011), fiscalmente imponibili del nucleo familiare (sarà cura degli uffici comunali in sede di istruttoria della domanda detrarre dal reddito complessivo euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 6 agosto 2008 n. 133 (essere residenti, alla data del **5 gennaio 2012**, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni).

Il nucleo familiare che sarà considerato è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data del **5 gennaio 2012**.

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l'anno 2010, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la quota parte del canone corrisposto e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo familiare.

In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari facciano parte invece di nuclei familiari distinti (ciascuno con proprio reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%.

CHI E' ESCLUSO

Non possono accedere al fondo, oltre coloro che alla data del **5 gennaio 2012** non possiedono i requisiti sopra descritti:

- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale;
- i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Lo.Ca.Re.;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; è inoltre causa di esclusione dall'accesso al fondo la titolarità, da parte del richiedente e di qualsiasi altro componente del nucleo familiare di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza.

ALCUNE PRECISAZIONI

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 (residenza in Italia da almeno 10 anni o in Piemonte da almeno 5 anni), che sarà successivamente comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune, del certificato storico di residenza;

- ogni tipologia di reddito concorre in eguale misura alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura;

- non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;

- in caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del **5 gennaio 2012**;

- in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali invieranno il pagamento con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda con un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune restituirà l'importo non erogato alla Regione Piemonte;

- si ribadisce che la Città di Torino effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 la Città di Torino procederà al recupero del contributo indebitamente ottenuto e alla sua restituzione alla Regione, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto.

Nella domanda dovrà essere indicato se, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2010, si è beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 comma 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che può essere dell'importo di Euro 150,00 oppure 300,00.

In caso affermativo, dal contributo spettante sarà detratto, da parte del Comune, l'importo di Euro 150,00 oppure 300,00 euro, come risulta dalla dichiarazione fornita dal richiedente.

COME VERRA' DETERMINATO IL CONTRIBUTO

L'incidenza del canone sul reddito si calcola facendo il rapporto tra l'ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico.

Dall'importo del contributo spettante deve essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione erogati nel 2010 al richiedente da parte di enti locali, associazioni, fondazioni, o altri organismi (sono esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione).

Il contributo spettante al richiedente avente titolo sarà determinato sulla base delle risorse finanziarie ripartite dalla Regione Piemonte ai singoli Comuni e non potrà comunque superare il massimale di euro 3.098,74.

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **esclusivamente utilizzando gli appositi moduli forniti gratuitamente dalla Città di Torino** (non saranno ammessi al contributo modelli di domanda diversi). Tali modelli sono disponibili presso i centri di raccolta, le sedi delle Circoscrizioni, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in P.zza Palazzo di Città n. 9/a e sul sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa.

La domanda potrà essere presentata **dal 30 gennaio 2012 al giorno 22 febbraio 2012** presso i seguenti "CENTRI DI RACCOLTA":

- **corso Peschiera n. 193** dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
- **via Stradella n. 192** dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

La domanda potrà inoltre essere spedita per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con **Raccomandata AR**, entro il giorno 22 febbraio 2012 esclusivamente al seguente indirizzo:

Città di Torino- Settore Bandi e Assegnazioni- Ufficio Servizi per la Locazione – Via Corte d'Appello 10 – 10122 Torino.

Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva a tale termine).

La Città non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La domanda non firmata o spedita dopo il giorno 22 febbraio 2012 non sarà ammessa al contributo e non potrà essere oggetto di opposizione

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445) la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

Dal **23 aprile al 4 maggio 2012** sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Torino, l'elenco provvisorio delle domande pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte. Tale elenco potrà essere consultato anche presso le sedi delle Circoscrizioni.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, in forma scritta **dal 23 aprile al 4 maggio 2012**, esclusivamente presso la sede di Via Corte d'Appello 10 **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00**.

Tali opposizioni saranno ammesse unicamente se riferite ad errori materiali e non a condizioni non segnalate dal richiedente.

Dopo l'esame delle opposizioni, da parte del Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino, verranno predisposti gli aggiornamenti dell'elenco degli aventi titolo al contributo.

Sulla base di tale elenco si procederà al pagamento del contributo a meno che l'Ufficio competente, dopo aver proceduto alle verifiche amministrative disposte per legge, non contesti, con l'avvio di un procedimento di decadenza, la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.

Le verifiche amministrative si concentreranno sulle autocertificazioni relative a: possesso dei requisiti di ammissibilità, residenza in Torino, composizione nucleo familiare, reddito complessivo certificato, importo canone corrisposto, estremi registrazione del contratto ed eventuali proprietà immobiliari e nei casi di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea il requisito di cui all'art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 (essere residenti, alla data **del 5 gennaio 2012**, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni).

QUANDO VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Il pagamento è subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla Città di Torino da parte della Regione Piemonte e alle relative verifiche di legge.

COME SARA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti possibilità di pagamento:

- (a) tramite accredito sul proprio c/c bancario o postale;
- (b) mediante spedizione di assegno/mandato che potrà essere riscosso presso qualsiasi agenzia UNICREDIT.

In caso di mancata scelta della modalità di pagamento del contributo, quest'ultimo verrà erogato con spedizione di assegno/mandato che potrà essere riscosso presso qualsiasi agenzia UNICREDIT.

Si ricorda che in base alle recenti disposizioni il pagamento di contributi di importo superiore a euro 1.000,00 può essere disposto esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale o per assegno.

Come previsto dal provvedimento regionale non potranno essere erogati contributi inferiori alla soglia minima di 100,00 euro.

Ulteriori informazioni possono essere richieste dalle ore 8:30 alle 12:00 ai seguenti numeri di telefono: – 0114424267 - 0114424221

*Il Funzionario in P.O. con delega
Dott. Eduardo D'Amato*

ASSESSORE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Elide Tisi
DIRETTORE GENERALE VICARIO Ing. Giambattista Quirico
DIRETTORE DELLA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Arch. Giovanni Magnano